

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’I.T.E.T. “CARDUCCI-GALILEI” DI FERMO

Titolo I – Organizzazione del Collegio dei docenti

Art. 1 – Finalità

1. Il Collegio dei docenti dell’I.T.E.T. “Carducci-Galilei” di Fermo organizza l’esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del D.Lgs. n. 297/94 (T.U. per le disposizioni legislative in materia di istruzione) e del presente regolamento che definisce in modo più puntuale quanto già statuito dalle norme sovraordinate.

Art. 2 – Il collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti dell’I.T.E.T. “Carducci-Galilei” di Fermo è composto dal Dirigente scolastico e dal personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio nell’Istituto.
2. Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Per la validità dell’adunanza del Collegio dei docenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 3 – Il Presidente

1. Il Collegio dei docenti è presieduto dal Dirigente scolastico che provvede all’efficiente funzionamento dell’assemblea, modera la discussione degli argomenti e assicura che i lavori si svolgano nel rispetto del presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l’ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
2. Il Presidente esercita le proprie funzioni ispirandosi ai principi di legalità e di imparzialità.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza della legge e del regolamento.
4. In caso di assenza od impedimento del Dirigente scolastico, la Presidenza è assunta dal collaboratore-vicario o da un altro collaboratore a ciò delegato dal Dirigente scolastico medesimo.

Art. 4 – Il Segretario

1. Le funzioni di Segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei collaboratori o ad altro docente appositamente designato.
2. Il Segretario redige il verbale dell’adunanza che costituisce il fedele resoconto dell’andamento della seduta del collegio. Nel verbale il Segretario riporta sinteticamente i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Gli interventi che vengono fatti dai docenti nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo i concetti principali espressi da ciascun oratore; quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario entro 24 ore dalla chiusura del collegio.
3. Il verbale dell’adunanza è firmato dal Presidente e dal Segretario che ne ha curato la redazione; la seduta è soggetta a registrazione audio, custodita nell’area riservata ai docenti del sito dell’Istituto, ai fini di riscontro di quanto verbalizzato e per le eventuali rettifiche di cui al successivo comma 5.
4. Il verbale deve essere portato a conoscenza dei docenti mediante pubblicazione nell’area riservata del sito dell’Istituto almeno dieci giorni prima dell’adunanza in cui sarà sottoposto a votazione e di norma entro 45 giorni dalla data della seduta; dell’avvenuta pubblicazione ne è data contestuale notizia ai docenti sul sito dell’Istituto.
5. Il docente che intenda formulare rettifiche alla bozza di verbale, entro dieci giorni dalla data di tale pubblicazione, deve proporre il testo, in forma digitale tratto dalla registrazione audio, al segretario verbalizzante, il quale, verificata la rispondenza della proposta di rettifica alla registrazione audio, rettifica la bozza di verbale e la trasmette per la pubblicazione sul sito nel più breve tempo possibile, comunque in tempo utile per la seduta successiva.
6. All’inizio di ogni seduta il Presidente chiede al Collegio se vi siano osservazioni sul verbale depositato; si procede alla votazione ed alla verbalizzazione del numero dei favorevoli, contrari ed astenuti.

7. Ciascun componente del Collegio che non abbia avuto risposta soddisfacente alle proprie richieste di rettifica, con la procedura di cui al comma 5, può reiterarla in sede di Collegio Docenti e rimetterne la decisione al Collegio stesso con apposita votazione.
8. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica.

Art. 5 – I docenti

1. I docenti hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Collegio dei docenti. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.
2. La proposta di deliberazione, inerente l'oggetto posto all'ordine del giorno, deve essere formulata per iscritto e può essere presentata nel corso della seduta anche da un solo docente.
3. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti possono essere presentati, per iscritto, nel corso della seduta, anche da un solo docente. Ciascun docente può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro docente.
4. Sulle proposte di deliberazione e di emendamenti il Collegio si esprime nelle forme previste per le deliberazioni
5. I docenti hanno altresì diritto di presentare al Presidente interrogazioni e mozioni su argomenti posti all'ordine del giorno.
6. L'interrogazione è presentata per iscritto al Presidente, anche nel corso della seduta, ed è firmata dal proponente o dai proponenti.
7. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
8. Il docente proponente può chiedere che la risposta sia data per iscritto o in forma orale; se chiede la risposta scritta, essa dovrà essere data entro venti giorni mediante comunicazione affissa all'albo dei docenti; se chiede la risposta orale, la risposta all'interrogazione deve essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta del collegio, tuttavia il Presidente, qualora disponga degli elementi necessari, può dare risposta immediata in corso di seduta.
9. La mozione è presentata per iscritto al Presidente, anche nel corso della seduta, ed è firmata dal proponente o dai proponenti.
10. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Collegio, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge, diretta a promuovere una deliberazione del Collegio su un determinato argomento inerente l'oggetto posto all'ordine del giorno.
11. La mozione si conclude con una risoluzione, che può essere di accoglimento, di rigetto oppure di rinvio, quando il Collegio non ha gli elementi di valutazione necessari per una delibera immediata, sottoposta all'approvazione del Collegio nelle forme previste per le deliberazioni.
12. Sono chiamate "mozioni d'ordine" quelle iniziative dei docenti con le quali si chiede al Presidente di richiamare l'osservanza del regolamento disciplinante lo svolgimento delle sedute.

Art. 6 – I docenti scrutatori

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa due docenti individuati tra i propri collaboratori, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. Gli scrutatori hanno il compito di assistere il Presidente nel conteggio dei voti espressi dai docenti nelle votazioni in forma palese, che possono avvenire per alzata di mano o per alzata e seduta. Essi svolgono le loro funzioni esclusivamente nel corso delle votazioni in forma palese, essendo le votazioni mediante scrutinio segreto prerogativa della apposita commissione elettorale.

Titolo II – Il funzionamento del Collegio dei docenti

Art. 7 – Convocazione

1. La convocazione del Collegio dei docenti è disposta, nel rispetto delle norme vigenti, dal Dirigente scolastico.
2. In caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci.
3. La convocazione è disposta a mezzo di avviso affisso all'albo delle comunicazioni dei docenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, della sede dove la stessa sarà tenuta e dell'ordine del giorno della seduta, mettendo a disposizione, nell'apposita area del sito dell'Istituto, gli eventuali documenti allegati all'ordine del giorno, quando prodotti da questo Istituto e di particolare complessità.
5. Spetta al Dirigente scolastico stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno.
6. L'iniziativa delle proposte da iscriverne all'ordine del giorno spetta al Dirigente scolastico e ai docenti quando almeno un terzo di essi ne faccia richiesta scritta al Dirigente scolastico.
7. Per le proposte di deliberazioni, emendamenti, interrogazioni e mozioni presentate dai docenti, si osserva quanto stabilito all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 8 – Comportamento dei docenti

1. Nella discussione degli argomenti i docenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi non devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un docente turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso docente nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il docente contesta la decisione, il Collegio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.
5. Qualora dopo l'interdizione dal parlare il docente insista a turbare i lavori consiliari, il Presidente ne dispone l'allontanamento dall'aula con riammissione al termine della discussione dell'affare e comunque prima del voto.

Art. 9 – Ordine della discussione

1. I docenti che partecipano alle riunioni del Collegio e che intendono intervenire nella discussione parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente e al Collegio, oppure al microfono posto sul banco della Presidenza.
2. I docenti che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i docenti. Ove essi avvengono, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al docente iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il docente e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 10 – Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Collegio dei docenti procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. Il Dirigente scolastico nel determinare l'ordine del giorno della riunione deve porre la trattazione delle interrogazioni e delle mozioni non esaminate nella precedente seduta ai primi punti dell'ordine del giorno.
2. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno della seduta. Se il docente proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad un'altra adunanza.

3. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Collegio dal presentatore con riferimento al testo della stessa depositato. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di cinque minuti.
4. Alla risposta può replicare solo il docente interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti.
5. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più docenti il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.
6. Come per le interrogazioni, anche per le mozioni deve essere concessa ai presentatori la possibilità di illustrarle, nel tempo massimo di cinque minuti, ed ai docenti di presentare emendamenti sui quali, a richiesta dei presentatori e con il consenso della maggioranza del Collegio, può essere disposta la votazione, con precedenza su quella relativa alla mozione.
7. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere, a richiesta del Presidente o di un docente, modificato con decisione del Collegio, senza discussione, a maggioranza dei presenti.
8. Il Collegio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo casi straordinari di necessità ed urgenza e purché vi sia il consenso unanime del Collegio.
9. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali ha avuto notizia a seduta iniziata.
10. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, che può essere lo stesso Presidente, per un tempo massimo di dieci minuti, il Presidente dà, nell'ordine, la parola, una sola volta e per cinque minuti, ai docenti che hanno chiesto d'intervenire.
11. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
12. Terminati gli interventi sul punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione e sottopone l'argomento a votazione con il seguente ordine : prima la proposta di delibera presentata dal relatore, quindi le proposte incidentali avanzate dai docenti nel corso della discussione, facendo salvo comunque quanto stabilito al successivo art.14.

Art. 11 – Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte, il proponente può parlare per non più di cinque minuti. Il Collegio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 12 – Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il docente che domanda la parola per fatto personale deve precisare i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il docente insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Collegio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il docente o i docenti che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, singolarmente, per più di cinque minuti.

Art. 13 – Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.
2. Qualora nel corso della seduta emerga l'impossibilità di esaurire la discussione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente o un docente possono proporre l'aggiornamento della seduta ad altra data. Sulla proposta di aggiornamento decide il Collegio a maggioranza dei presenti.

Titolo III – Le votazioni

Art. 14 – Modalità generali

1. L'espressione del voto dei docenti nel Collegio dei docenti è effettuato, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate nei casi in cui il Collegio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i docenti non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza come prescritto dall'art. 2 comma 3 del presente regolamento.
4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale e/o sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione viene sollevata;
 - b) le mozioni si votano prima della deliberazione sul provvedimento definitivo;
 - c) le proposte di emendamento si votano, ovviamente prima del provvedimento definitivo, nel seguente ordine: prima gli emendamenti soppressivi quindi gli emendamenti modificativi infine gli emendamenti aggiuntivi;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso;
 - e) per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando almeno un quinto dei docenti ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo, quindi sul testo definitivo.
5. Ogni proposta di deliberazione su un punto all'ordine del giorno, formulata a norma del presente regolamento, comporta distinta votazione; tutte le proposte debbono essere votate;
 - nel caso di due proposte fra loro alternative viene approvata quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi;
 - se le proposte contrapposte sono più di due, si votano tutte le proposte e, qualora nessuno ottenga la maggioranza assoluta, il Presidente mette ai voti le due che hanno ottenuto il maggior numero di voti e sarà approvata quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi. Chi vota per una proposta non può votare per un'altra.
6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del presente regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 15 – Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i docenti votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione dei docenti scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo docente, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I docenti che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 16 – Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge od in tal senso si sia pronunciato il Collegio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei docenti.
2. Un docente incaricato dal Presidente effettua l'appello, al quale i docenti rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza dei docenti scrutatori.
3. Il voto espresso da ciascun docente nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 17 – Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Le schede elettorali sono predisposte dall'apposita commissione elettorale istituita in seno al Collegio dei docenti.
3. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

4. Terminata la votazione, la commissione elettorale procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Collegio il risultato della votazione.

Art. 18 – Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti per i quali la legge richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. I docenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Dopo l’annuncio dell’esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula “il Collegio ha approvato” oppure “il Collegio non ha approvato”.

Titolo IV – Disposizioni finali

Art. 19 – Rinvio

1. Le norme del presente regolamento s’intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali o regionali.
2. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art.20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla seduta immediatamente successiva a quella in cui è stato approvato.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Collegio e rimanere a disposizione dei docenti durante le riunioni.